

E

Verbale dell'assemblea straordinaria della associazione

Afterlife Singers del 30 maggio 2025

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2025 alle ore 19,00 in Carpi, Via Cadore n. 10, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Afterlife Singers" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Modifica degli articoli 2 e 14 dello statuto sociale per adeguamento alla disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017.

Assume la Presidenza la dr.ssa Asia Bonacorsi Presidente del Consiglio Direttivo, mentre viene nominato segretario il dr. Massimiliano Magnani.

La Presidente

c o n s t a t a t a

– la presenza anche in audio video conferenza dei componenti il Consiglio Direttivo signori:

▪ Asia Bonacorsi	Presidente
▪ Sara D'amore	Vice Presidente
▪ Matteo Ferrari	Consigliere
▪ Alberto Lodi	Consigliere
▪ Virginia Losi	Consigliere
▪ Andrea Morandi	Consigliere
▪ Letizia Valli	Consigliere

– la presenza in proprio o per delega, anche in video conferenza di tutti i soci, come da foglio presenze che si conserva agli atti;

– la regolare convocazione della assemblea;

d i c h i a r a

l'Assemblea validamente costituita e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Modifica degli articoli 1 e 14 dello statuto sociale per adeguamento alla nuova

As

plu'

disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017.

Prende la parola la Presidente la quale comunica che il RUNTS ha richiesto alcune modifiche allo statuto approvato dalla assemblea dei soci in sede di costituzione, in quanto contenente delle disposizioni non conformi alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017. Al termine della lettura delle modifiche si apre la discussione assembleare nella quale vengono soddisfatte tutte le delucidazioni richieste.

Dopo attenta discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- a) di approvare lo statuto sociale, così come proposto dal consiglio direttivo, che si allega al presente verbale sotto la lettera A);
- b) di conferire alla Presidente Sara Bonacorsi tutti i poteri necessari escluso per perfezionare le pratiche di registrazione dello statuto e di iscrizione della associazione al RUNTS.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti all'Ordine del Giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara conclusa la riunione alle ore 20,00.

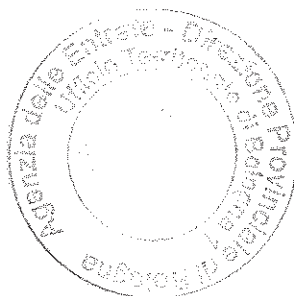
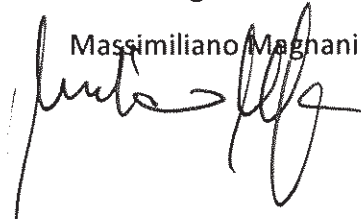
Il Presidente

Asia Bonacorsi



Il Segretario

Massimiliano Magnani



Mod. 25/3 1442
data 200 00 €
firma
IL RUNTS
Giovanni Colini

Allegato "A" alla Assemblea dei soci del 30 maggio 2025

STATUTO

dell'Associazione

"AFTERLIFE SINGERS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: **"AFTERLIFE SINGERS"**, con sede legale nel Comune di Carpi, operante senza fini di lucro.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" e diventerà **"AFTERLIFE SINGERS ETS"**. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione opera senza scopo di lucro e ha come obiettivo di:

- 1) Sviluppare l'associazionismo e il volontariato nel settore musicale favorendo lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di un ensemble musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- 2) Svolgere attività didattica aperta a tutti, e in particolare ai giovani, specialmente ai minori e agli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione di scuole e/o corsi di apprendimento della musica e degli strumenti, relativi seminari e stage di musica, e istituzione di gruppi musicali, curando pertanto la formazione, l'organizzazione e la realizzazione di gruppi musicali, corali e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in generale, dei soci e dei non soci fruitori dell'attività svolta dall'associazione, specie nei più giovani;
- 3) Collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale (strumentale e/o corale) fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- 4) Mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti, e sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e/o privati;

A.3



- 5) Partecipare con il proprio contributo artistico musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, folcloristiche, culturali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa, collaborando alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- 6) Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni, raduni, rassegne, mostre d'arte, progetti, concorsi, sia nazionali che internazionali, creando nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
- 7) Incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con analoghe Associazioni italiane o straniere, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- 8) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, didattica e tecnica musicale, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei, promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione e produzione musicale, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesime finalità, ovvero promuovere iniziative pubbliche e/o private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale con la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica e stampa idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e DVD, anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- 9) Curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- 10) Realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, un archivio banche dati nel settore, un museo delle attività musicali, orchestrali, bandistiche e corali;
- 11) Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione e valorizzazione delle attività sociali, specialmente per i giovani, rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- 12) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi e cooperative che perseguano scopi e finalità affini, e aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili e si ispirino ai principi della Costituzione Italiana, stipulando anche convenzioni al fine di sostenere ed incoraggiare le iniziative dell'Associazione;
- 13) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza, rappresentando, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e organismi o istituti internazionali.

AB.



Per il raggiungimento dei propri scopi e delle proprie finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

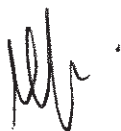
L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività associative e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

AS.


- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio stesso.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione:
 - i. in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ii. in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

ARS. 

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso in cui il soggetto sia minore di età esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano 1/10 (un decimo) degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha un voto.-Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 21.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un membro eletto a maggioranza tra i presenti.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva;

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, il Presidente, senza indugio, deve convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e di eventuali contributi accessori;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno 2 (due) volte all'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

AB. 

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Mediazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, o tra gli associati e la associazione, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione CONCILIAMOCI S.R.L., con sede legale in Rimini, via Jano Planco n. 16, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 887, sede di Bologna, secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti, salvo che la Legge non prescriva altra competenza territoriale o di Organismo.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, parametrato al valore ed alla tipologia della controversia.

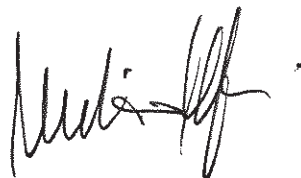
Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente statuto o in relazione allo stesso, saranno devolute alla decisione dell'Autorità Giudiziaria Competente.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 - Rinvio

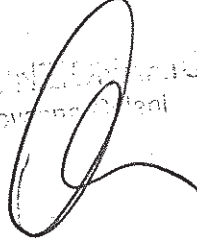
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Allegato
1442

3

LEONARDO
Giovanna P.anti

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'Leonardo', written in dark ink over the printed name.